



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA
SANT'ANTIOCO

web : www.guardiacostiera.gov.it

Pei: ucsantantioco@mit.gov.it – Pec cp-santantioco@pec.mit.gov.it;

NUE: 112 - Numero blu 1530 – Centrale Operativa 0781/83071

ORDINANZA N. (vedi numerazione stringa)
(Regolamento di disciplina per l'utilizzo del porticciolo turistico di Calasetta)

Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco:

- **RAVVISATA:** la necessità di disciplinare più opportunamente, l'utilizzo del porticciolo turistico di Calasetta;
-
- **RITENUTO:** necessario rivedere le disposizioni inerenti il transito e la sosta dei veicoli in genere, nonché l'uso delle banchine e delle relative opere (scalo di alaggio, rifornimento carburante, etc.), al fine di garantire il pubblico uso, la regolarità dei servizi portuali e la sicurezza delle persone;
-
- **VISTI:** gli artt. 30, 62, 63 ed 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

ARTICOLO 1

È approvato il "Regolamento disciplinante l'utilizzo del Porticciolo Turistico di Calasetta" annesso alla presente Ordinanza.

Detto regolamento, entrerà in vigore il giorno dell'emissione della presente.

ARTICOLO 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare alle persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli Artt. 1164, 1165, 1168 e 1174 del Codice della Navigazione e D.lgs 202/2007 in materia di tutela ambientale (L. 979 del 31/12/1982 e succ. mod. e int.

Inoltre, negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato di cui all'Art. 1231 del Codice della Navigazione.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del D.LGS. 18 Luglio 2005 N°171- Codice della Nautica da diporto e successive modifiche.

Limitatamente al personale iscritto nella Gente di Mare la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'Art. 1175 dello stesso.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina ordinanze del sito istituzionale Guardia Costiera.

Sant'Antioco, (vedasi stringa in alto)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Fabio VACCARO



FABIO VACCARO
30.04.2026
12:59:20
GMT+02:00

MARINA DI CALASETTA

REGOLAMENTO

VISTO l'atto numero 1/2004, Rep. N. 21/2004 DEL 12 FEBBRAIO 2004 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto di Cagliari;

VISTO l'atto numero 37/2013, Rep. N. 1470/2013 DEL 06 FEBBRAIO 2013 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, Capitaneria di Porto di Cagliari;

PREMESSO CHE

- La **GEST.POR.TUR. S.R.L.** (P.IVA 02599310923), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Calasetta (SU) nel Lungomare C. Colombo, n. 1, è titolare della concessione demaniale marittima avente ad oggetto il completamento e la gestione ed uso del Porto Turistico sito nel Comune di Calasetta (SU) fino alla data del 12 febbraio 2054;
- È espresso obbligo del concessionario esercitare direttamente la concessione;
- È facoltà del concessionario istituire servizi di noleggio natanti da diporto, in osservanza delle disposizioni in vigore per l'esercizio di tale attività;
- È fatto obbligo al Concessionario di redigere apposito regolamento volto a disciplinare le norme di esercizio e d'uso dell'approdo per il diporto nautico da approvarsi da parte dell'Autorità Marittima;
- È fatto obbligo di comunicare all'autorità competente i mezzi e le procedure utilizzate impiegate per la pulizia e la gestione dei rifiuti all'interno dell'area portuale;

TUTTO CIO' PREMESSO

La **GEST.POR.TUR. S.R.L.** (P.IVA 02599310923), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Calasetta (SU) nel Lungomare C. Colombo, n. 1, è titolare della concessione demaniale marittima avente ad oggetto il completamento e la gestione ed uso del Porto Turistico sito nel Comune di Calasetta (SU), nella sua qualità di concessionaria di cui in premessa redige il presente

REGOLAMENTO

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 – EFFICACIA E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Con il presente atto la Gest.Por.Tur. s.r.l., da ora concessionaria, espone le regole adottate per assicurare la massima funzionalità, efficienza e sicurezza del Porto Turistico, nonché dei servizi offerti ed i relativi costi, adempiendo a tutti gli effetti agli obblighi di cui in concessione.

L'efficacia ed osservanza di tali disposizioni si estende a chiunque acceda a qualsiasi titolo nei luoghi ad oggetto di concessione, senza distinzione alcuna.

Al pari, il presente regolamento ha la funzione di regolamentare le disposizioni d'uso e di gestione della struttura portuale e dovrà essere adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza degli utenti del Porto Turistico – anche tramite affissione *in loco* - ed appositamente sottoscritto dall'utente in occasione della stipula del contratto di ormeggio e/o diporto e/o rimessaggio.

TITOLO II

Zone ed aree portuali

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA PORTUALE

In osservanza i quanto previsto in concessione, nonché dalle successive autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti, il Porto Turistico è composto da:

a) 8 (otto) pontili galleggianti

- **Pontile A** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 13,00 (m. 87,00 x 3,00);
- **Pontile B** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 12,00 (m. 85,50 x 2,50);
- **Pontile C** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 8,00 (m. 72,00 x 2,50);
- **Pontile D** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 7,00 (m. 72,00 x 2,50);
- **Pontile E** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 8,00 (m. 72,00 x 2,50);
- **Pontile F** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 8,50 (m. 72,00 x 2,50);
- **Pontile G** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 15,00 (m. 72,00 x 2,50);
- **Pontile H** – ormeggio di imbarcazioni fino a m. 25,00 (m. 72,00 x 3,00);

b) 2 (due) banchine in calcestruzzo

- **“Elio”** – ormeggio imbarcazioni fino a m. 25,00
- **“Pietre”** - ormeggio imbarcazioni fino a m. 15,00

c) 1 (una) area di assistenza tecnica

d) 1 (una) banchina carburante per rifornimento imbarcazioni fino a m. 40,00;

e) 1 (una) area servizi accessori per ormeggio imbarcazioni fino a m. 12,00;

per un totale di 445 (quattrocentoquarantacinque) spazi destinati all’ormeggio di cui:

- Numero 132 posti di dimensione 6,00 x 2,30;
- Numero 118 posti di dimensione 8,00 x 3,00;
- Numero 77 posti di dimensione 10,00 x 3,70;
- Numero 70 posti di dimensione 12,00 x 4,20;
- Numero 36 posti di dimensione 15,00 x 5,00;
- Numero 7 posti di dimensione 20,00 x 6,00;
- Numero 5 posti di dimensione 25,00 x 6,50;

come da planimetria che si allega alla lettera “A”.

La concessionaria ha facoltà di provvedere all’assegnazione dei posti di ormeggio agli utenti entro il limite del 90%, le cui modalità e condizione sono sottoposta a preventivo esame ed approvazione dell’Autorità Marittima;

È fatto espresso obbligo alla concessionaria di mettere a disposizione dei natanti in transito il residuo 10% delle postazioni di ormeggio disponibili, nonché i servizi dell’approdo stesso, ai sensi ai sensi del comma 1, art. 49 *nonies*, del Codice della Navigazione¹, le cui tariffe dovranno essere oggetto di approvazione con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo competente, come da Circolare n. 47 del 05/08/1996 del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;

¹ Art. 49 *nonies*, comma 1, Codice della Navigazione. “La concessionaria riserva alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dalla concessionaria nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese”.

La concessionaria, in caso di necessità ed urgenza, garantisce l'accesso ed idonea postazione di ormeggio all'autorità marittima per il corretto espletamento delle proprie funzioni.

Art. 3 – ASSEGNAZIONE ORMEGGI E DESTINAZIONE D'USO AREE PORTUALI

La concessionaria, nell'esercizio delle proprie facoltà, si riserva la facoltà di assegnare discrezionalmente gli ormeggi in base alle esigenze gestorie del Porto, di applicare tariffe diversificate per le aree ad oggetto di concessione, nonché di destinare aree specifiche del Porto Turistico per l'uso esclusivo dei servizi turistici offerti, in rispetto delle norme e regolamenti vigenti in materia di demanio marittimo dettate dal Codice della Navigazione.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 4 - SERVIZI DI GESTIONE DEL PORTO TURISTICO

a) **Servizio di pulizia e di manutenzione di impianti ed arredi portuali**

La Direzione del porto garantisce la periodica pulizia degli specchi d'acqua portuali, nonché dei pontili e delle banchine.

La concessionaria assicura la periodica manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portuali, degli impianti e degli arredi portuali, la quale verrà effettuata con cadenza almeno semestrale, per accertare la piena funzionalità e la sicurezza degli ormeggi, con particolare riferimento alle bitte, alle catenarie ed ai corpi morti.

Le operazioni di pulizia verranno effettuate anche con l'ausilio di personale esterno con strumenti idonei a garantire l'igiene e salubrità dei luoghi.

b) **Servizio raccolta rifiuti**

L'approdo è dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata in porto.

La Direzione di Porto garantisce il servizio di raccolta dei rifiuti organici di bordo.

È espressa facoltà del concessionario imporre alle unità che sostano all'interno del Porto l'installazione a bordo di strutture per la conservazione dei rifiuti organici fino al momento dello smaltimento degli stessi.

Il servizio di ritiro rifiuti assimilati urbani viene offerto dalla Concessionaria nella specifica area destinata all'interno dell'area tecnica. Il presente servizio potrà essere soggetto a tariffa separata.

Non costituiscono assimilati urbani rifiuti quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le cime di ormeggio, vele, scarti di vetroresina, olii esausti e materiali ingombranti, per i quali l'utente dovrà provvedere autonomamente allo smaltimento.

All'interno della concessione è fatto obbligo per gli utenti di osservare la c.d. raccolta differenziata, secondo le disposizioni vigenti ed appositamente segnalate all'interno della concessione. In caso omessa differenziazione dei rifiuti sarà facoltà della Direzione di Porto, anche a mezzo del personale di servizio, di rifiutare il conferimento dei rifiuti.

Nel caso di accertata violazione del suddetto obbligo, anche a mezzo dei dispositivi di videosorveglianza, la concessionaria potrà applicare il pagamento delle penali contrattualmente previste, nonché segnalare la violazione alle autorità preposte.

c) **Servizio antincendio ed antinquinamento**

La concessionaria dispone di idonea attrezzatura mobile per l'intervento in caso di incendio e/o grave inquinamento.

La Direzione garantisce – a mezzo di apposita Ditta specializzata - il periodico controllo, con cadenza almeno semestrale, dei presidi mobili antincendio. Le risultanze di detti controlli verranno debitamente annotate nel “Registro sicurezza incendio”, il quale verrà costantemente aggiornato e tenuto a disposizione delle Autorità competenti.

L’approdo garantisce, a mezzo del proprio personale ed in collaborazione con le Autorità preposte, la vigilanza del rispetto delle disposizioni regolamentari e normative in materia di prevenzione all’inquinamento ambientale.

d) **Servizio di vigilanza**

La concessionaria non è costituita custode di beni e/o cose di appartenenza dell’Utente e/o degli avventori ed è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per furti e/o danni subiti a beni, cose e/o imbarcazioni all’interno della concessione, nonché di eventuali danni conseguenti da agenti atmosferici, eventi straordinari di ogni tipo e infortuni a persone o cose che dovessero ivi verificarsi, ed anche a bordo delle imbarcazioni.

La concessionaria vigila a mezzo del proprio personale e con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza sulla corretta esecuzione delle prescrizioni regolamentari, contrattuali nonché sulla corretta applicazione delle norme marinarie da parte dell’Utente

Il servizio di vigilanza è esteso per il solo periodo estivo anche alle ore notturne, senza che ciò costituisca alcun obbligo di custodia in capo alla concessionaria.

Il personale di servizio assicurerà il rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza, nonché il rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento e nel contratto di ormeggio, comunicando tempestivamente alla Direzione portuale i nominativi dei trasgressori.

Il diritto all’utilizzo del sistema di videosorveglianza e delle immagini riprese, nonché il trattamento dei dati personali derivanti, vengono espressamente autorizzati dall’utente in occasione della stipula del contratto di ormeggio e/o di diporto, previa sottoscrizione di apposita clausola sulla tutela della privacy e del trattamento dei dati personali in osservanza della normativa vigente.

e) **Servizio di stazione fissa Radio di soccorso marittimo**

L’approdo è dotato di stazione fissa radio di soccorso marittimo in VHF Midland mod Neptune + 6 stazioni portatili di cui alla licenza DGCA/349170.MRL del 01/05/2005, conforme alle normative in vigore;

L’utente potrà utilizzare i mezzi di comunicazione radio sul CH 74, oppure via telefonica per comunicare il proprio arrivo e richiedere l’assistenza all’ormeggio. Nessuna altra comunicazione è ammessa nel canale dedicato, salvo casi eccezionali e/o di pericolo imminente.

f) **Personale di servizio**

La concessionaria nell’esercizio dell’attività di cui alla concessione si avvale di personale proprio, con funzione anche di sorveglianza e vigilanza del rispetto delle normative marinarie, delle normative vigenti, delle disposizioni regolamentari e contrattuali.

Il personale, durante l’espletamento del servizio, è dotato di divisa omogenea ed idonea all’agevole individuazione da parte dell’utente, nonché di apparato portatile VHF, allo scopo di poter comunicare immediatamente sia con le unità da diporto che intendono utilizzare l’approdo, sia con la Direzione del Porto sia con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco e/o la Guardia Costiera.

Il personale sarà dotato di poteri di vigilanza nei confronti dell'utente nel rispetto delle direttive impartite dalla Direzione del porto in materia di circolazione dei natanti all'interno della concessione, nonché di assistenza all'ormeggio.

g) Servizio idrico ed elettrico

L'approdo dispone di utenze idriche ed elettriche le quali saranno a servizio degli utenti ed i cui costi potranno essere ad oggetto di tariffa separata, come da apposita previsione contrattuale.

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura dell'Utente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti effettuati con cavi o spine non idonei. È altresì tassativamente vietato agli Utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua o di altri servizi. Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato a cura dell'Utente esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

I terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Porto e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà segnalato alle autorità preposte, fermo il diritto al risarcimento del danno provocato. I riduttori di corrente sono a disposizione presso la Direzione Porto su cauzione e il personale di servizio della concessionaria sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare per un corretto allaccio.

È espressa facoltà della Direzione di Porto richiedere all'Utente tariffe maggiorate in base alle dimensioni ed agli utilizzi del natante oggetto del contratto di ormeggio anche in virtù dei maggiori costi derivanti dai consumi idrici ed elettrici. In tal caso, sarà onere della Direzione di Porto fornire adeguato preventivo prima della stipula del contratto di ormeggio.

Art. 5 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

L'approdo è dotato delle attrezzature necessarie per il corretto espletamento delle funzioni di cui alla concessione, nonché di mezzi di alaggio e di assistenza tecnica per le riparazioni dei natanti e delle imbarcazioni.

Tali servizi non sono compresi nella tariffa di ormeggio e godono di apposita clausola di esclusività ai sensi dell'art. 1567 c.c., salvo i casi espressamente autorizzati nel presente regolamento e nel contratto.

a) Varo, alaggio e messa in mare

L'approdo è dotato di apposita area tecnica al cui interno dispone di attrezzatura e personale idoneo all'espletamento di operazioni di varo, alaggio e messa in mare dei natanti.

Le operazioni di varo, alaggio e messa a mare dei natanti /imbarcazioni, sono soggette a tariffe applicate od approvate dalla Concessionaria, i cui importi devono essere versati direttamente alla Direzione di Porto secondo le tariffe applicate.

L'impiego dello scalo di alaggio è disciplinato dalla concessionaria per il tramite della Direzione di Porto.

L'accesso agli scivoli (meglio identificati in planimetria nella banchina elio e nell'area servizi accessori) è consentito esclusivamente per le manovre di alaggio e varo, previo il pagamento di apposito corrispettivo (come da tariffe pubblicate nella pagina web della Gest.Por.Tur. s.r.l.).

L'utilizzo del servizio acqua non è incluso nella tariffa.

L'utente è tenuto ad adottare sistemi in regola con le prescrizioni vigenti per eseguire gli alaggi e i vari della propria imbarcazione, seguendo le norme del buon senso e sicurezza sullo scivolo al fine di evitare cadute e situazioni pericolose per sé stessi e per gli altri.

b) Servizio Cantiere nautico

I servizi di cantiere nautico sono forniti esclusivamente all'interno dell'area tecnica (meglio indicata in planimetria alla voce Area assistenza tecnica), ubicata a ridosso della banchina carburanti.

La concessionaria fornisce servizi di rimessaggio, nonché tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione delle imbarcazioni.

Per i soli servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria commissionati alla concessionaria, quest'ultima garantisce il conferimento di rifiuti speciali e/o pericolosi derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.

Le disposizioni di accesso e l'uso dell'area cantiere da parte degli Utenti sono esplicitamente

c) Servizio di rifornimento

L'approdo è dotato di impianti di distribuzione carburante ubicati nella banchina carburante in virtù di licenza n. IT00CIY00077X rilasciata in data 30/05/2011 e successiva integrazione del 16/07/2014.

Le operazioni di bunkeraggio dovranno essere effettuate in osservanza delle normative speciali dettate in materia dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti, nonché alle norme di esercizio allegate al certificato di prevenzione incendi ai sensi della Legge n. 966/1965, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

d) Altri servizi

La concessionaria fornisce e si riserva di fornire su richiesta dell'Utente servizi accessori quali docce, servizi igienici, lavanderia a gettone, noleggio mezzi terrestri e nautici, boat & breakfast/house boat, servizi ricreativi e di ristorazione.

TITOLO III

Accesso, circolazione e manovre

Art. 6 - ACCESSO ALL'AREA DI CONCESSIONE

La presente disciplina si applica a coloro i quali accedano all'interno dell'area ad oggetto di concessione, come da planimetria allegata.

Il controllo e l'accesso alla circolazione in ambito portuale è esercitato dalla Capitaneria di Porto e dalla Polizia Locale secondo la normativa vigente.

All'interno dell'intera area ad oggetto di concessione, non vi sono aree destinate alla libera circolazione e sosta di veicoli e motocicli. E' fatto assoluto divieto di sosta, quindi, nelle banchine, nelle aree di accesso alle stesse e all'interno delle aree dedicate ai servizi nautici e turistici dedicati.

a) Accesso via terra alla concessione

L'accesso a tutte le aree oggetto di concessione è riservato agli utenti, ai loro ospiti ed agli equipaggi, al personale di servizio ed ai tecnici delle ditte autorizzate.

L'accesso e la sosta alle aree oggetto di concessione sono consentiti alle sole vetture autorizzate dalla Direzione di Porto e nelle sole aree a tale scopo destinate, i quali potranno muoversi nelle aree autorizzate osservando la massima cautela ad una velocità non superiore a 10 km/h. In ogni caso, la Gest. Por. Tur. S.r.l. che non è responsabile e non risponderà per eventuali danni, furti o incidenti dei veicoli autorizzati all'accesso e/o in sosta all'interno della concessione.

In stretta osservanza delle disposizioni di cui sopra, è consentito agli utenti l'accesso e la circolazione nell'area portuale a mezzo dei veicoli, rimorchi o altri veicoli trainanti al fine di depositare persone e/o bagagli nelle proprie unità da diporto.

Tali operazioni sono consentite per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse ed al termine delle quali i veicoli, rimorchi o altri mezzi trainanti dovranno essere spostati nelle apposite aree di sosta.

In ogni caso, anche a fronte di previa autorizzazione, è assolutamente vietato tenere nelle vetture materiali e/o sostanze infiammabili, animali e/o oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire pericolo per beni e/o persone.

È vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli espressamente autorizzati dalla Concessionaria e previo accertamento dei requisiti richiesti per l'operatività del porto.

Gli animali domestici sono ammessi per la durata strettamente necessaria alle operazioni di imbarco e sbarco dalle unità nautiche. Tuttavia, per motivi di sicurezza, i proprietari dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie (guinzagli, collari, museruole, trasportini etc.) onde evitare che questi arrechino danni, molestie e/o disagio agli utenti, avventori ed al personale di servizio;

Il personale di servizio potrà in qualsiasi momento intimare ai proprietari dei suddetti animali di adottare le misure di sicurezza sopra descritte e, in caso di trasgressione, di effettuare la segnalazione alle autorità preposte.

Per motivi di sicurezza, è espressamente vietato svolgere attività di pesca e/o balneazione all'interno dell'area ad oggetto di concessione.

b) Approdo via mare

In caso di approdo diretto dal mare dell'Utente a mezzo del proprio natante questi dovrà comunicare preventivamente alla Direzione del Porto la propria intenzione di approdare nel Porto Turistico a mezzo di apposito servizio radio, nonché le dimensioni del natante/imbarcazione, per poi attendere l'autorizzazione della Direzione del Porto.

In ogni caso, l'Utente sarà tenuto a rispettare le norme di cui al presente regolamento in materia di circolazione all'interno del porto, sia essa su terraferma che in mare;

In occasione dell'ingresso del Porto il personale di servizio indicherà all'Utente l'apposito ormeggio ad esso destinato.

È espressa facoltà della Concessionaria di subordinare la stipula del contratto di sosta/ormeggio alla presenza di determinati requisiti di sicurezza e stato manutentivo delle imbarcazioni ed all'accettazione del presente regolamento e delle disposizioni tutte ivi contenute.

Nel caso in cui l'Utente volesse prolungare la sosta e/o l'ormeggio per la durata superiore alle 4 ore decorrenti dall'arrivo dovrà necessariamente stipulare il contratto di ormeggio di cui ai paragrafi precedenti, secondo le tariffe giornaliere in uso a seconda del periodo di riferimento.

In caso di rifiuto e/o omessa stipula del contratto sarà facoltà della Direzione di Porto addebitare le tariffe applicate a seconda dei requisiti di cui ai punti che precedono.

Art. 7 - SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELLO SPECCHIO D'ACQUA

La Direzione di porto è incaricata di regolare l'entrata e l'uscita delle unità nautiche, i cui movimenti dovranno essere preventivamente autorizzati.

Durante le operazioni di ingresso e uscita dal Porto, le unità da diporto hanno l'obbligo di mantenersi sempre nella mezzadria destra dell'imboccatura, al fine di evitare pericoli e/o collisioni, e di mantenere la velocità massima consentita è 3 nodi (5 km/h).

All'interno del porto tutte le manovre dovranno effettuarsi essere effettuate in osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione di Porto e dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate dalla Direzione del Porto (compatibilmente con le capacità dei mezzi disponibili).

La Direzione di Porto qualora si rendesse necessario, potrà disporre di movimenti di autorità.

In tal caso, i comandanti delle unità, pur rimanendo responsabili della corretta esecuzione delle manovre, dovranno ottemperare alle disposizioni ricevute astenendosi dall'effettuare movimenti non autorizzati.

È fatto divieto a tutte le unità di impegnare l'imboccatura del porto o di navigare nell'ambito portuale con la sola propulsione velica. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica, l'unità dovrà dare comunicazione alla Direzione del Porto

Il Comandante dell'unità deve ormeggiare in sicurezza la propria unità secondo le corrette norme marinaresche utilizzando cime di poppa/prua, cavi di bordo e molloni, che siano di dimensioni e caratteristiche adeguate e in buono stato di manutenzione, nonché posizionare un sufficiente numero di parabordi di adeguate dimensioni e caratteristiche della cui efficienza e adeguatezza l'Utente è responsabile in caso di danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.

In caso di assenza del proprietario, o dei suoi dipendenti, ovvero di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione potrà sotto la propria responsabilità, provvedervi con personale di propria fiducia.

Non sono consentite operazioni di traino da parti degli utenti, se non in caso di comprovata emergenza, ovvero previa autorizzazione della Direzione del Porto.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione dei pontili, gli Utenti sono obbligati a far utilizzo dei molloni e a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni.

È assolutamente vietato a tutte le imbarcazioni e/o natanti di dare fondo alle ancore, salvo comprovati cause di forza maggiore o stato di necessità.

Nel caso di cui sopra, l'utente dovrà dare tempestiva comunicazione dell'utilizzo delle ancore in Porto alla Direzione del Porto.

Sono espressamente vietate le manovre di alaggio e varo al di fuori delle zone espressamente destinate che possono essere eseguite esclusivamente nell'area tecnica adiacente il distributore di carburanti.

I comandanti delle unità da diporto sono responsabili dell'esecuzione delle manovre, anche ordinate dalla Direzione di Porto.

Art. 8 - AREA TECNICA

L'area tecnica (ubicata, come da planimetria, nell'apposita area di assistenza tecnica) è destinata esclusivamente alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti ed alle operazioni di varo, alaggio e messa in mare delle imbarcazioni.

È altresì vietato l'ormeggio nelle vicinanze dell'area tecnica se non espressamente autorizzato.

L'accesso all'area tecnica è destinato esclusivamente agli addetti ai lavori e, previa autorizzazione della Direzione del Porto, al solo proprietario del natante, il quale potrà osservare le operazioni esclusivamente all'interno dell'area designata indicata dal personale di servizio e sotto la propria responsabilità.

L'utente potrà chiedere alla Direzione di Porto di far effettuare i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da personale proprio che potrà autorizzare l'utente in base alle disponibilità degli spazi liberi presenti nell'apposita area e previa corresponsione del prezzo dovuto per l'occupazione dell'area tecnica.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata per iscritto alla Direzione del Porto corredata dei dati del natante, gli interventi da svolgersi, la durata degli interventi ed i dati dei soggetti per cui richiede l'accesso all'area tecnica.

La Direzione di Porto non autorizzerà l'accesso all'area tecnica nel caso in cui l'utente non produca preventivamente e/o non dispongano della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge necessari all'espletamento delle attività di cantiere nautico.

È vietato introdurre nell'approdo qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli espressamente autorizzati dalla Concessionaria, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'operatività del porto. La concessionaria è espressamente esonerata da qualsivoglia responsabilità circa eventuali danni a persone e/o cose per azioni, fatti e/o omissioni provenienti dai soggetti incaricati dall'utente, per i quali egli sarà esclusivamente responsabile.

La violazione di tali disposizioni comporterà l'immediato allontanamento dall'area tecnica del trasgressore e/o del personale e, se il caso lo richiede, la segnalazione del comportamento trasgressivo alle autorità preposte, nonché l'eventuale risoluzione del contratto di ormeggio.

Per tutto quanto non espressamente riportato la gestione dell'area di Tecnica è espressamente disciplinata dalle disposizioni impartite dalla Direzione del Porto e dalle Autorità, nonché dalla disciplina normativa vigente.

L'utilizzo da parte degli Utenti dell'area tecnica non è compreso nei costi di ormeggio ed è soggetto all'approvazione della Direzione di Porto ed a tariffa separata.

TITOLO IV NORME DI SICUREZZA

Art. 9 – DISCIPLINA DI PREVENZIONE ANTINCENDIO

La concessionaria dispone di appropriata organizzazione dotata di impianti mobili per poter intervenire con personale specializzato in caso di incendio o di grave inquinamento, nonché di idonee attrezzature antincendio secondo le indicazioni fornite dalla competente Amministrazione dei Vigili del Fuoco e dal Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche in Sardegna, in conformità con le normative vigenti in tema di sicurezza, nonché di adeguato impianto di messa a terra;

In caso di incendio del natante proprio o altrui, l'Utente dovrà segnalare immediatamente il pericolo alla Direzione di Porto ed alle autorità competenti.

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa provocare incendi, inquinamento o altri danni, l'Utente dovrà verificare il perfetto stato di funzionamento, manutenzione e isolamento delle apparecchiature elettriche e radio – elettriche del proprio natante.

Al pari, l'utente dovrà verificare che i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido siano convenientemente aerati e strutturalmente separati dai locali destinati ad alloggi, inoltre dovrà assicurarsi che gli estintori montati sulle unità siano conformi al numero prescritto dalle norme vigenti in materia ed in perfetto stato manutentivo; Ed ancora, è espressamente fatto obbligo all'Utente di aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento degli stessi.

Al fine di garantire l'incolumità degli utenti, del personale di servizio e dei luoghi è categoricamente vietato il rifornimento di carburante sulle imbarcazioni ormeggiate al di fuori dell'apposita area di rifornimento, in particolare mediante l'utilizzo di taniche e/o bidoncini.

In caso di inosservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza, nonché di quanto previsto nel presente regolamento, la Direzione di Porto dovrà segnalare le violazioni alle Autorità competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il rifornimento di carburante dev'essere eseguito esclusivamente nella zona a tale scopo attrezzata e destinata secondo le direttive del personale di servizio ivi preposto.

Nelle operazioni di rifornimento l'Utente dovrà seguire le disposizioni del personale di servizio e spegnere il motore prima di effettuare le operazioni di rifornimento;

Durante l'espletamento di tali operazioni è severamente vietato l'utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico e/o infiammabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni normative in materia di sicurezza delle operazioni di rifornimento, nonché di quanto previsto nel presente regolamento, il Responsabile della gestione dell'impianto fisso di distribuzione carburanti dovrà rifiutarsi e/o cessare immediatamente l'esecuzione delle operazioni di rifornimento, segnalando l'accaduto all'Autorità competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

È vietato detenere sulle imbarcazioni, ad eccezione dei combustibili occorrenti per i servizi delle stesse (contenuti nei serbatoi delle unità, ovvero in appositi contenitori a tal fine omologati e certificati), materiali infiammabili, esplosivi o suscettibili di fornire miscele esplosive. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 435, 678 e 679 del Codice penale, è assolutamente vietato abbandonare razzi di soccorso, fuochi a mano e ogni altra dotazione contenente materiali esplosivi e/o infiammabili; è fatto obbligo ai proprietari delle unità di conferire le suddette dotazioni, qualora scadute, presso idonee società autorizzate secondo le vigenti norme di settore.

Infine, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è fatta espressa facoltà della Direzione di Porto di risolvere per inadempimento e con effetto immediato il contratto di ormeggio e/o di rimuovere tempestivamente i/le natanti/imbarcazioni dalla postazione di ormeggio per allocarli/e nell'area cantiere, addebitando i costi delle operazioni a carico dell'utente.

Art. 10 – DISCIPLINA DI PREVENZIONE ANTINQUINAMENTO

La concessionaria ha l'obbligo di vigilare sul mantenimento in buono stato delle aree oggetto di concessione, nonché la sicurezza e salubrità dei luoghi.

L'Utente, prima di ormeggiarsi, deve controllare che sull'imbarcazione non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

Nell'espletamento di tale obbligo è fatto espresso divieto all'utente di effettuare all'interno delle aree ad oggetto di concessione, se non nell'apposita area tecnica preposta, le operazioni di pulizia del natante mediante uso di prodotti inquinanti di qualsiasi genere (in particolare quelle necessitanti l'utilizzo di prodotti quali di idrocarburi, alcoli, idrocarburi alogenati, metalli pesanti e/o fosfati e resine epossidiche), nonché di effettuare la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo;

All'interno del Porto è altresì vietata la rimozione e/o rilascio di sostanze liquide o/o solide inquinanti e/o maleodoranti, l'utilizzo di servizi igienici di bordo con scarico a mare ed il getto dei rifiuti e/o immondizie nelle banchine e/o negli specchi d'acqua;

È fatto espresso divieto all'Utente di effettuare il rifornimento della propria imbarcazione mediante l'utilizzo di taniche e/o bidoncini.

La violazione delle disposizioni di cui sopra verrà immediatamente segnalata alle autorità competenti.

a) Manutenzione dei natanti/imbarcazioni

Per motivi di sicurezza e salubrità dei luoghi è vietato eseguire al di fuori dell'area tecnica a tal fine dedicata interventi di ordinaria manutenzione che necessitino l'utilizzo di strumenti volti al taglio, foratura e/o versamento – anche potenziale - di materiale di risulta all'interno dello specchio acqueo e/o delle strutture portuale. Al pari, è severamente vietato svolgere al di fuori dell'area tecnica lavori di carattere straordinario quali - a titolo meramente esemplificativo - le operazioni di sostituzione di parti del natante, riverniciatura, saldatura, sabbiature, incollatura, levigatura, refitting interno e dello scafo, lavori di carpenteria, revisione e/o sostituzione della attrezzatura interna nonché qualsiasi altra operazione che causi anche solo potenzialmente la fuoriuscita di polveri o micropolveri inquinanti e/o il distacco di parti dell'imbarcazione e/o comportino l'esposizione di materiali e/o cavi elettrici.

Le operazioni di cui sopra potranno essere svolte esclusivamente all'interno dell'apposita area tecnica, previa richiesta alla Direzione del Porto della disponibilità dei luoghi, e ferma la facoltà di quest'ultimo di applicare le tariffe per lo svolgimento dei lavori e/o l'utilizzo dello spazio dell'area tecnica.

Nel caso in cui sia necessario l'impiego di palombari e sommozzatori, l'Utente deve rivolgersi alla Direzione Porto che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale proprio o da essa incaricato, specificatamente autorizzato ed abilitato.

Qualora la concessionaria ravvisasse uno stato di precarietà delle cime tale da ritenerne inficiata la sicurezza, potrà informare l'Utente affinché lo stesso prenda gli opportuni provvedimenti e, in caso di sua inerzia e/o di pericolo immediato per la sicurezza, informare l'Autorità Marittima quale organo competente per i successivi provvedimenti di polizia. L'Utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione della Direzione Porto. Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione dei pontili, gli Utenti sono obbligati a far utilizzo dei molloni e a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni. In condizioni meteo particolarmente avverse, il Comandante dell'unità è responsabile del rinforzo degli ormeggi.

In ogni caso, è severamente vietato ingombrare le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli con imbarcazioni, attrezzature di bordo e/o oggetti e materiali di qualsiasi specie (es. cappe, passerelle, salvagenti, tender, etc.)

b) Procedura in caso di inquinamento

In caso di versamento, anche accidentale, di idrocarburi sulle banchine, sui pontili e nello specchio acqueo, l'utente responsabile dovrà prendere immediatamente tutti i provvedimenti opportuni atti a limitare e contenere i danni, informando immediatamente il personale e la Direzione del Porto che interverrà utilizzando apposite panne galleggianti di contenimento e oleo assorbenti.

In caso di inosservanza delle disposizioni normative in materia di inquinamento, nonché di quanto previsto nel presente regolamento, la Direzione di Porto dovrà segnalare le violazioni alle Autorità competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Salvo il risarcimento di eventuali danni, l'utente deve provvedere al pagamento per le spese di riqualificazione e/o bonifica dello specchio acqueo e delle strutture interessate.

In ogni caso, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è fatta espressa facoltà della Direzione di Porto di risolvere per inadempimento e con effetto immediato il contratto

di ormeggio e/o di rimuovere tempestivamente i/le natanti/imbarcazioni dalla postazione di ormeggio per allocarli/e nell'area cantiere, addebitando i costi delle operazioni a carico dell'utente. Salvo il risarcimento di eventuali danni, l'utente deve provvedere al pagamento per le spese di riqualificazione e/o bonifica dello specchio acqueo e delle strutture interessate.

Art. 11– DISCIPLINA DI PREVENZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO E VISIVO

All'interno del porto sono severamente vietato l'uso di proiettori illuminanti.

È severamente vietato effettuare le prove motori e qualsiasi rumore molesto proveniente dalle imbarcazioni prima delle ore 10.00 e dopo le ore 20.00, nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

TITOLO IV

Regolamento di esercizio e d'uso del servizio di ormeggio.

Art. 12 – ORMEGGIO

La concessionaria nell'espletamento delle proprie facoltà propone all'Utente contratti di ormeggio/sosta per imbarcazioni da diporto della durata annuale, stagionale, mensile e giornaliera. Ciascun posto di ormeggio è corredato da un sistema di corpi morti, catenarie, anelli e bitte la cui manutenzione è a cura della Concessionaria.

Gli ormeggi verranno assegnati, ai fini della loro utilizzazione, tenendo conto degli elementi indicati nelle domande pervenute e della disponibilità residua.

È espressa facoltà della concessionaria applicare tariffe diversificate parametrizzate sulla grandezza e/o tipologia del natante a chiunque acceda o intenda accedere, anche via mare, all'interno dell'area in oggetto di concessione, nonché in base alle aree disponibili per l'ormeggio, dell'attività per cui l'utente stipula il contratto di ormeggio e dei maggiori consumi presumibilmente fruiti da quest'ultimo.

I responsabili della gestione dell'approdo dovranno tenere un apposito registro contenente gli estremi identificativi delle unità ormeggiate, del proprietario e/o soggetto legittimato al possesso.

L'utente si assume l'obbligo di ormeggiare la propria unità da diporto esclusivamente nel posto a lui assegnato, salvo casi particolari autorizzati di volta in volta dalla Direzione di Porto, e di comunicare in caso di assenza superiore ad un giorno la durata della stessa.

TITOLO V

TARIFFE

Art. 13. - TARIFFE

Le tariffe dei servizi offerti dalla Concessionaria sono pubblicate nel sito ufficiale, www.PORTOCALASETTA.IT, nonché affissi in apposite aree del Porto.

In ogni caso, la Direzione di Porto ha l'onere di sottoporre, su richiesta dell'Utente, idoneo preventivo per i servizi di cui di volta in volta intende avvalersi.

Le tariffe vengono aggiornate annualmente e comunicate, anche tramite pubblicazione, alle Autorità competenti entro la data del 30 novembre di ogni anno.

TITOLO VI

ALTRE ATTIVITA'

Art. 14. – ESCLUSIVITÀ SERVIZI

La concessionaria gode espressamente della clausola di esclusività nell'offerta dei servizi ai sensi dell'art. 1567 c.c., salvo quanto già espressamente previsto nell'art. 8

L'Utente che voglia proporre servizi di noleggio, locazione, natanti, diving, boat & breakfast/house boat ed attività similari dovrà presentare espressa richiesta alla Direzione di Porto che potrà

discrezionalmente – ed alla sussistenza dei requisiti normativi - autorizzare l'esecuzione di tali servizi, previa accettazione da parte dell'Utente della Tariffa apposita, comunque non superiore al 30% rispetto alla tariffa standard applicata al periodo di riferimento, parametrata anche sugli eventuali maggiori consumi, spazi e servizi da questo fruiti.

In tale eventualità, la concessionaria si riserva di destinare quale luogo di ormeggio dei suddetti natanti i pontili E e Banchina Pietre (natanti ed imbarcazioni a motore) e H (destinato alle imbarcazioni a Vela), fermo restando la facoltà di allocare i natanti in aree differenti in caso di esigenze tecniche legate alla natura dell'imbarcazione e/o alla sicurezza portuale.

Le attività svolte dagli Utenti, seppur autorizzate, saranno sotto la piena ed esclusiva responsabilità dei rispettivi gestori e/o armatori individuati contrattualmente come responsabili per tutti gli obblighi necessari all'espletamento di tali attività. La concessionaria è espressamente esonerata da qualsivoglia responsabilità amministrativa, civile e/o penale nei confronti dei clienti ospitati e/o fruitori dei servizi.

La concessionaria sarà in ogni caso tenuta a fornire i servizi di cui all'articolo 4, salvo diversa pattuizione in sede di stipula del contratto di ormeggio.

I soggetti autorizzati assumono la responsabilità di vigilare sulla condotta dei clienti che dovranno rispettare le previsioni regolamentari e contrattuali, ferma la facoltà della concessionaria di risolvere il contratto di ormeggio in caso di violazione.

In ogni caso, è espressamente fatto divieto per le Unità da Diporto costituire sede di associazioni, attività commerciali e/o professionali. È altresì severamente fatto divieto di affissione all'interno della concessione qualsiasi materiale pubblicitario, cartellonistica, totem etc.

Art. 15 - MARINA RESORT

La concessionaria, in presenza dei requisiti di cui al D.Lgs. 79/2011 nonché l'art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss. modificazioni e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 6 luglio 2016 e s.s. modificazioni ed integrazioni, ed alla presenza dei requisiti soggettivi e d'uso previsti dalla normativa di riferimento, formula espressa riserva fornire i servizi di c.d. "Marina Resort".

Alla stipula del contratto l'Utente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione d'uso con la quale dichiara che l'imbarcazione: è utilizzata esclusivamente per finalità diporto personale e turistiche, che non è impiegata per attività di noleggio, trasporto passeggeri o altra attività commerciale, che non costituisce abitazione principale o dimora permanente.

Al pari, l'Utente, si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione di Porto eventuali mutamenti dei requisiti dichiarati e di essere a conoscenza che la presente dichiarazione costituisce presupposto per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% di cui al n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. Decreto Iva)² contratti in osservanza della disciplina c.d. "Marina Resort", in osservanza delle disposizioni ed alla presenza dei requisiti stipulando con l'Utente in apposito contratto di c.d. Marina Resort.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa ampio ed integrale richiamo alle normative vigenti in tema di diritto civile, diritto penale, diritto della navigazione e di nautica da diporto, nonché alle norme di diritto amministrativo.

² Vd. Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 360/2021

S'intendono, altresì, esplicitamente richiamate le normative ed i regolamenti della Regione Sardegna.

Per quanto attiene l'esercizio della polizia sull'uso del demanio, si richiamano gli art. 30 ed 81 del codice della navigazione e gli art. 59 e ss. del relativo regolamento di attuazione.

AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE
ATTO FORMALE N°01/2004 e variante ATTO Rep. 1470/2013 -Reg. Cagliari 12/02/2013 n°1/37

SPECCHI ACQUEI

SPECCHI ACQUEI LIBERI mq 37300

SPECCHIO ACQUEO CON IMPIANTI
DI FACILE RIMOZIONE (pontili) mq 2135

AREE DEMANIALI

AREE SCOPERTE A TERRA (piazze scuola vela) mq 540
NUOVO PIAZZALE mq 895

AREE CON IMPIANTI DI FACILE RIMOZIONE

LOCALE POMPA ANTINCENDIO mq 20

AREE CON IMPIANTI DI DIFFICILE RIMOZIONE

CANALIZZAZIONI RETI TECNOLOGICHE mq 823
NUOVA BANCHINA mq 420

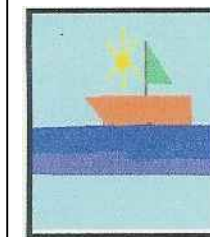
IMPIANTO CARBURANTI mq 465

CHIOSCO CARBURANTI mq 20

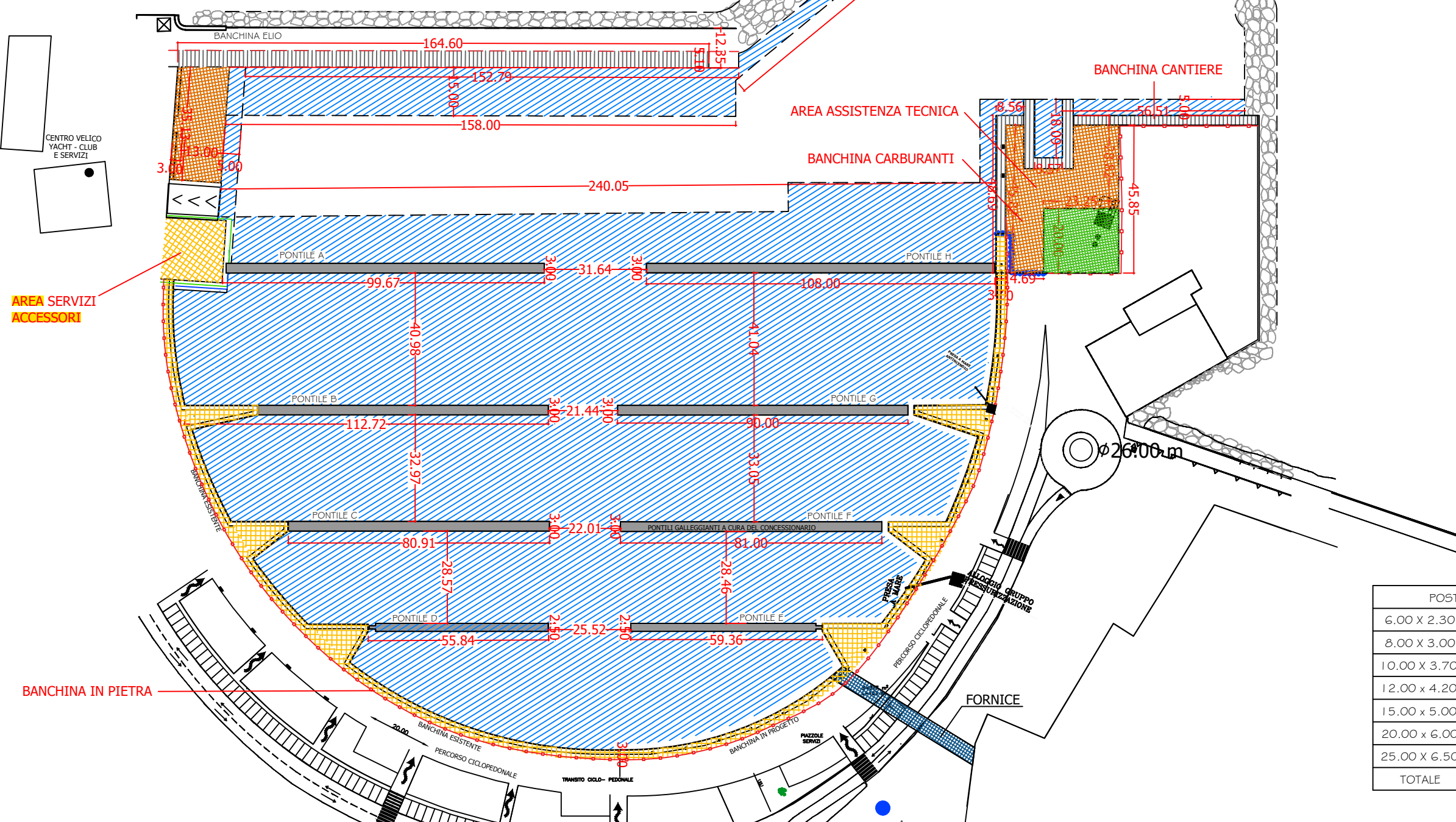
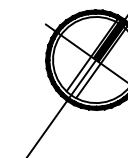
PERTINENZE PORTO TURISTICO

BANCHINA ESISTENTE mq 400
ANELLO CANALIZZAZIONI mq 1345
SPORGENTI BANCHINATI PONTILI mq 450

SCALO D'ALAGGIO mq 220



GEST.POR.TUR. srl - PORTO TURISTICO DI CALASETTA
PLANIMETRIA ALLEGATA AL REGOLAMENTO



POSTI BARCA	
6.00 X 2.30	132
8.00 X 3.00	118
10.00 X 3.70	77
12.00 X 4.20	70
15.00 X 5.00	36
20.00 X 6.00	7
25.00 X 6.50	5
TOTALE	445